

Legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

Modifica agli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, «Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole «compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganziolo» si aggiungano le seguenti: «con esclusione delle acque del fiume Livenza che vanno comprese tra quelle della zona B».

2. All'articolo 12, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole «storione cm. 100» e prima di «anguilla cm. 30» aggiungere «storione naccari cm. 80».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 novembre 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 15 novembre 1988, n. 60

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stata attribuita una specifica numerazione di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa del consigliere Basso relativa a «Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 - Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto» (progetto di legge n. 365);
 - proposta di legge d'iniziativa del consigliere Lodo relativa a «Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 - Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto» (progetto di legge n. 392);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 1^a e 4^a commissione consiliare, rispettivamente in data 17 maggio 1988 (progetto di legge n. 365), 8 agosto 1988 (progetto di legge n. 392);
- La 4^a commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto» e lo ha presentato all'assemblea consiliare in data 22 settembre 1988, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Valentino Lodo, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 ottobre 1988, n. 4209;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 14 ottobre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 novembre 1988, n. 13328/22305/2 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Nota alla legge regionale 15 novembre 1988, n. 60

Qui di seguito, sono pubblicati gli articoli della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, nel testo infine risultante dalla modifica introdotta dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

Legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50

Art. 8

Suddivisione delle acque interne

Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche della

Regione Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone:

Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica in:

provincia di VERONA, con la linea ferroviaria Milano-Venezia, dal confine con la provincia di Brescia fino al confine con la provincia di Vicenza, escluso il lago di Garda;

provincia di VICENZA, con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino all'intersecazione con quella di Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova, a Vicenza, lungo la SS. n. 11 sino Torri di Quartesolo al bivio con la provinciale «Camisana»; lungo la stessa sino al confine con la provincia di Padova;

provincia di PADOVA, con la strada Camisano-Piazzola sul Brenta; con la strada provinciale Piazzola sul Brenta-Campo S. Martino e con la strada Campo S. Martino-S. Giorgio delle Pertiche-Camposampiero-Loreggia, fino al confine trevigiano;

provincia di TREVISO, con il tratto dell'incrocio tra la SS. n. 307 fra Loreggia e Resana e il confine con la provincia di Padova e, lungo il confine stesso, sino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi per Canizzano-S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; da qui con la linea ferroviaria Treviso-Oderzo-Motta di Livenza fino al confine con la provincia di Venezia, con esclusione dei laghi di Lago e di S. Maria che vanno inclusi nella zona «B»;

provincia di BELLUNO, tutte le acque a eccezione di quelle del lago di S. Croce, che vanno comprese tra le acque di zona «B»;

provincia di VENEZIA, con la linea ferroviaria Mestre-Latisana, dal confine provinciale presso S. Stino di Livenza al confine provinciale presso S. Michele al Tagliamento, compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganzuolo, con esclusione delle acque del fiume Livenza che vanno comprese tra quelle della zona B (1).

Zona B: comprende tutte le altre acque esistenti a valle della zona A con esclusione di quelle definite alla successiva zona C.

Zona C: comprendente le acque così delimitate:

provincia di ROVIGO:

tutte le acque interne a est della strada statale Romea n. 309 dal confine della provincia di Ferrara a quello con la provincia di Venezia, nonché le acque marittime interne.

Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei, a partire dalla

riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro, in particolare, la delimitazione della sacca degli Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle e il faro di Goro;

provincia di VENEZIA:

- a) laguna di Venezia;
- b) laguna di Caorle-Lugugnana;
- c) bacino «Lama del Morto»,

così come risultano delimitati dai decreti delle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia, rispettivamente n. 385 dell'8 ottobre 1973 e n. 21 del 16 novembre 1973, dai verbali del Magistrato alle Acque relativi al bacino «Lama del Morto», dalla linea di conterminazione segnata da appositi cippi numerati per la Laguna di Venezia. Per la Laguna di Caorle-Lugugnana valgono le delimitazioni risultanti dal decreto di concessione dei diritti esclusivi di pesca da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministero della Marina Mercantile;

provincia di PADOVA:

Laguna di Venezia per la parte ricompresa nell'ambito territoriale della provincia di Padova così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento.

Art. 12

Lunghezze minime ed epoca di proibizione di pesca

Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti: trota di lago cm. 25; trota marmorata cm. 25; salmonidi cm. 20; temolo cm. 30; pesce persico reale cm. 20 (nelle acque e bacini lacustri cm. 15); tinca cm. 25; carpa cm. 30; persico trota cm. 20; storione cm. 100; storione nacari cm. 80 (1); anguilla cm. 30; barbo, cavedano, savetta e pigo cm. 19; luccio cm. 40; gambero di fiume cm. 7.

Per le specie di origine marina valgono le misure indicate dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 è modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e quella del gambero, dell'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

Per le acque ricadenti in territori classificati montani ai sensi delle vigenti leggi, nonché per la zona «C», potranno essere stabilite, dal regolamento regionale, misure diverse.

La pesca di detti animali acquatici è proibita nei seguenti periodi:

- trota di lago: dal 15 ottobre al 15 febbraio;
- salmonidi: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; nel fiume Adige: dall'ultimo lunedì di settembre al 31 gennaio;
- persico trota: dall'1 al 31 maggio;
- pesce persico reale: dall'1 aprile al 31 maggio;

- temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- tinca: dal 15 maggio al 30 giugno;
- carpa: dal 15 maggio al 30 giugno;
- luccio: dall'1 gennaio al 31 marzo;
- gambero di fiume: dall'1 ottobre al 30 giugno.

Nelle acque ricadenti nella zona «A», la pesca dilettantistica e sportiva è comunque vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, con esclusione del fiume Adige, in cui il divieto decorre dall'ultimo lunedì di settembre al 31 gennaio.

Per le acque ricadenti in territori classificati montani, ai sensi delle vigenti leggi, nonché per la zona «C», potranno essere stabiliti, dal regolamento regionale, periodi diversi.

In caso fosse constatabile, da parte dell'autorità competente, un ritardo della riproduzione, tale da rendere pregiudizievole il ripristino dell'attività di pesca al termine del periodo prefissato, è facoltà dell'autorità stessa di posticipare detto termine in misura congrua agli scopi di tutela che si prefiggono di raggiungere.

Nei detti periodi di divieto di pesca, a eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopraindicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi, salva la norma prevista dall'articolo 30 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Ai fini della tutela e del migliore rendimento delle risorse biologiche delle specie ittiche, il cui ambiente abituale e naturale è identificabile con le acque marittime comunicanti con le lagune, le lunghezze minime totali che gli animali acquatici, nelle medesime viventi, devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietate, sono quelle previste dagli articoli 87, 88, 89, 90 e 93 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le specie non previste dal presente articolo, il regolamento regionale può stabilire le misure minime e i periodi di divieto della pesca e del commercio in base alle necessità ambientali e al patrimonio ittico.

(1) Comma così integrato dall'articolo unico della l.r. n. 60/1988.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento sport e tempo libero;
- Dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura.